

assimprese news

ECONOMIA

Sicurezza, il nuovo Testo Unico



In questo numero

Pagina 2

In Emilia Romagna la garanzia alle imprese si chiama Unifidi

La maxi-fusione fra i consorzi fidi della regione dà vita a un soggetto unitario.

Un più efficace facilitatore del rapporto banche/imprenditori.

Pagina 7

Rivoluzione europea, varato lo Small Business Act

Per il presidente Guerrini «è una pietra miliare nell'attuazione della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione».



Massimo Pirazzoli

C'È ANCHE FINFIDI FRA LE REALTÀ CHE SI SONO FUSE

È nato Unifidi, per dare più garanzie alle nostre imprese

Nasce il grande consorzio fidi, con oltre 60.000 imprese socie.

Accordo storico nell'interesse delle aziende.

Massimo Pirazzoli: «Prevista l'apertura di una sede anche a Imola».

Unifidi è nato. Quello che probabilmente è uno dei più grandi consorzi fidi in Italia con oltre 60.000 imprese socie, ha preso ufficialmente il via mercoledì 1 ottobre, dopo un mese di attività febbrili, cominciate alla firma dell'accordo (avvenuta solo tre settimane prima), per accorpate i data-base e unificare le procedure di ben 18 cooperative di garanzia dell'Emilia Romagna, fra cui la nostra Finfidi.

Insieme a Massimo Pirazzoli, di Confartigianato Assimprese, cominciamo a conoscere questo nuovo, importante, soggetto e quali sono le aspettative sul nostro territorio.

«Unifidi – spiega – nasce in Emilia Romagna dalla fusione delle cooperative di garanzia appartenenti ai sistemi di Confartigianato e Cna. E' un accordo che non ha precedenti ed è di portata storica per due motivi principali: il primo è dato dalle dimensioni e dal consistente numero di soci della nuova realtà, il secondo motivo è, per l'appunto, che Unifidi nasce da Confartigianato e Cna insieme».

Ma perché si è arrivati a questa maxi-fusione?

«Per dare una risposta efficace alle moderne esigenze delle nostre imprese, in termini di finanza e di credito. Per far questo le cooperative di garanzia hanno seguito le orme del sistema bancario, che da anni opera aggregazioni e fusioni. Prima c'erano due, tre cooperative di garanzia in ciascuna provincia, ma la frammentazione, le piccole dimensioni, ponevano dei limiti oggettivi. Ecco perché siamo arrivati a questa strut-

tura unitaria. Termine che va sottolineato, perché in questa occasione Confartigianato e Cna hanno messo da parte 60 anni di storia separata nell'esclusivo interesse delle imprese».


Per esempio?

«Il risultato di questa fusione è che oggi in Emilia Romagna le imprese possono contare su un valido partner aziendale e un valido interlocutore del sistema bancario, un facilitatore del rapporto impresa/banca, mitigando il rischio delle aziende con le proprie garanzie. Unifidi, grazie alle sue dimensioni, potrà certo stipulare nuove importanti convenzioni con le banche e le società di leasing e si candida a gestire le convenzioni della Regione, soprattutto per ciò che riguarda l'asset dell'artigianato».

Dove avrà sede Unifidi?

«Il piano industriale di Unifidi prevede l'apertura di filiali a livello provinciale, e dunque il circondario imolese farebbe capo alla filiale di Bologna. Ma stiamo lavorando per portare a Imola una sede della filiale della provincia di Bologna, per dare la giusta dignità a un territorio che, pur non essendo provincia, per tessuto e qualità di imprese ha di certo un rango speciale. I tempi dovrebbero essere anche piuttosto brevi, i locali sono già stati individuati, manca solo la definizione di alcuni aspetti tecnici. L'auspicio – conclude Pirazzoli – è lavorare assieme alle imprese e al sistema bancario locale. Ci aspettiamo una sinergia forte per dare un aiuto forte alle aziende del nostro territorio».

Massimo Calvi





La nostra analisi del primo semestre 2008

A Imola tiene il sistema delle Pmi. Rallentamento in provincia di Bologna

Assestamento a livello circondariale. La città sul Santerno è la seconda in provincia per consistenza di aziende. Da aprile a giugno crescita superiore rispetto allo stesso periodo 2007.

Nel territorio del circondario imolese, il numero delle imprese artigiane (dal 1 gennaio al 30 giugno 2008) è di 4.023, con 186 nuove iscritte a fronte delle 202 che hanno invece cessato l'attività. Il saldo del periodo è dunque di 16 imprese in meno, corrispondente per il sistema locale ad un -0,39%. Il comune di Imola registra invece un consolidamento, mettendo a segno un +0,22%, che porta le imprese artigiane attive in città a 1.832, rafforzando la posizione di Imola come secondo comune della provincia, in termini di consistenza di imprese artigiane. Osservando i dati su scala più vasta «l'analisi dei dati relativi alla movimentazione dell'Albo delle imprese artigiane della provincia di Bologna, relativo ai primi sei mesi dell'anno in corso, mette in evidenza un leggero rallentamento del trend di crescita del sistema dell'artigianato del territorio provinciale». Ad affermarlo è Sergio Sangiorgi, responsabile dell'area credito e programmazione economica di Confartigianato Assimpresse. A livello provinciale il saldo negativo è di 74 imprese registrate nel periodo gennaio-giugno 2008, che porta il numero delle aziende artigiane attive a 29.425. Nello stesso periodo del 2007 il saldo fu invece positivo, con 67 imprese in più, e un totale di 29.562.

«La lettura dei dati registrati dalla Camera di Commercio - continua Sangiorgi - va però collocata all'interno di un trend di crescita delle imprese artigiane della provincia, che ha visto la consistenza delle imprese passare dalle 27.379 imprese del 30 giugno 2000 alle 29.425 del 30 giugno 2008, con un saldo attivo di 2.046 imprese

in più, corrispondente negli otto anni ad un +7,47%».

Scorrendo ulteriormente il dato del primo semestre 2008, emerge come alla determinazione del saldo in diminuzione abbiano contribuito in modo differente le dinamiche dei diversi settori economici. Principalmente in risalto, il ridotto trend di crescita del settore delle costruzioni e dell'impiantistica, che pur rappresentando ancora il principale motore di crescita della base imprenditoriale, contribuisce con un saldo positivo di 56 imprese (+0,52%), contro un saldo positivo dello scorso anno di 242 imprese (+2,30%). Si confermano le buone performance dei servizi alle imprese e delle attività informatiche che registrano nel semestre un saldo positivo di 58 nuove imprese (+2,9% di settore). In aumento le imprese alimentari con un incremento di 25 imprese (+2,05%). Prosegue lo stato di difficoltà dell'autotrasporto con un saldo negativo di 78 imprese (-1,96), mentre nello stesso periodo dell'anno scorso registrava un saldo negativo di 118 (-2,82%).

Sempre analizzando i dati provinciali, è ancora in difficoltà il settore del tessile abbigliamento e calzaturiero, mentre sono in fase stagnante legno, meccanica di produzione e i servizi alla persona. Prendendo il bilancio demografico delle imprese artigiane nel periodo aprile - giugno, senza l'effetto «stagionalità» delle cessazioni di fine anno (che vengono sempre registrate nel primo trimestre dell'anno successivo), i dati evidenziano un saldo positivo di 203 imprese in provincia, di cui 21 riferite al solo comune di Imola, risultante da 690 nuove iscrizioni, a fronte di 487 cessazioni. Ciò corrisponde a un

tasso di crescita trimestrale dello 0,72%, risultato superiore all'analogo periodo degli ultimi tre anni e superiore al +0,59% messo a segno dal totale delle imprese della provincia.

«Un risultato - conclude Sangiorgi - che rende evidente la forza dell'impresa artigiana pur nella difficoltà e nella complessità che caratterizza il sistema economico. La piccola e media impresa continua a dimostrare una buona tenuta, grazie alla capacità e alla dinamicità degli imprenditori, che hanno investito in tecnologie innovative, in formazione e nell'organizzazione della produzione, aumentando il livello di produttività, senza incidere sui livelli occupazionali e contribuendo alla stabilità e alla crescita equilibrata e qualitativa del sistema territoriale».



Sergio Sangiorgi

Imprese Artigiane del Circondario Imolese	Consistenza al 30-06-2008	%
Borgo Tossignano	116	2,88
Casalfumane	112	2,79
Castel Del Rio	27	0,67
Castel Guelfo di Bologna	155	3,85
Castel San Pietro Terme	739	18,37
Dozza	260	6,46
Fontanelice	73	1,81
Imola	1.832	45,54
Medicina	567	14,10
Mordano	142	3,53
Totale circondario Imolese	4.023	100

Elaborazione Confartigianato Assimpresse su dati Camera di Commercio

Dpi e segnaletica, la convenzione Sicer

Con la convenzione tra Confartigianato Assimpresse e Sicer aumentano i vantaggi e le occasioni di risparmio per le imprese associate per quanto riguarda gli acquisti di prodotti antinfortunistici (Dispositivi di protezione individuali e segnaletica). Attraverso un'attenta selezione di mercato, la Sicer è in grado di offrire alle aziende un catalogo di articoli garantendo la massima qualità ai migliori prezzi. Tutto ciò grazie a personale specializzato nella ricerca e nell'analisi dei migliori prodotti, nonché nella consulenza tecnica per la scelta dei dispositivi. Oltre alla qualità del materiale, questa conven-

zione è particolarmente vantaggiosa perché prevede uno sconto del 15% su tutti gli articoli e un concreto risparmio di tempo grazie alla possibilità di ordinare direttamente all'agente Sicer e alla consegna che viene effettuata gratuitamente.

E' possibile richiedere direttamente una visita in azienda, telefonando al numero 347 6093395 (Valentina Garda) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30. E' inoltre possibile richiedere l'invio per posta o via e-mail del catalogo dei prodotti disponibili con il relativo listino prezzi, al quale verrà applicato lo sconto del 15% agli associati a Confartigianato Assimpresse.





Patrizia Mazzoni e Stefano Mazzetti

SICUREZZA SUL LAVORO

Più responsabilità, più partecipazione e più formazione nel nuovo Testo Unico

«Responsabilità
solidale»,
informazione,
prevenzione.

Restano molti aspetti da chiarire o da migliorare. Le piccole imprese penalizzate? Ne parliamo con Patrizia Mazzoni e Stefano Mazzetti.

Il 15 maggio è entrato in vigore su tutto il territorio nazionale il «Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori» (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). Si tratta di un riordino della legislazione in materia, poiché racchiude in un'unica legge la maggior parte delle precedenti normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Da gennaio a settembre 2008, secondo l'«Osservatorio sulle condizioni di lavoro e le malattie professionali», sono quasi 800 i morti, dieci volte di più i feriti e oltre 18 mila gli invalidi.

Ad agosto il Censis ha rivelato che «L'Italia è di gran lunga il Paese europeo dove si muore di più sul lavoro». Nel 2007, sempre secondo i dati del Censis «sono stati 1.170 i decessi per motivi di lavoro in Italia, di cui 609 per infortuni "stradali", ovvero lungo il tragitto casa-lavoro (in itinere) o in strada durante l'esercizio dell'attività lavorativa».

Tragedie come l'incidente alla Thyssen-Krupp (dicembre 2007) hanno dato l'opinione pubblica al punto che lo stesso Presidente della Repubblica è intervenuto molte volte per sollecitare più prevenzione. Il Testo Unico approvato in tempi ristretti dal governo Prodi, mentre incombeva il voto che ha ribaltato la scena politica italiana, necessita di alcuni cambiamenti migliorativi. Secondo Cesare Fumagalli, Segretario generale di Confartigianato nazionale: «Occorre abbandonare la logica dell'adempimento formale e puntare a interventi sostanziali per accrescere la prevenzione. Bisogna quindi utilizzare le risorse disponibili per attività di formazione, informazione, prevenzione e consulenza e va realizzato un efficace coordinamento tra istituzioni, imprese e lavoratori».

Insieme a Patrizia Mazzoni e Stefano Mazzetti, responsabili del settore Sicurezza e Prevenzione di Confartigianato Assimpres, cerchiamo di conoscere meglio il nuovo Testo Unico, cominciando dalle novità.

«Intanto - spiegano - bisogna precisare che il Testo Unico va a riunire molte delle normative che erano già presenti, rispetto alle quali è stato deciso un

inasprimento delle sanzioni; viene inoltre data una maggiore importanza alla partecipazione dei lavoratori nella gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».

Dunque la «626» non esiste più?

«Formalmente non più, ma esiste ancora nei principi che l'avevano generata. L'operazione di riordino delle varie normative esistenti da decenni in un'unica legge era attesa, ma essendo stata portata a termine in tempi ristretti si sono determinate alcune sovrapposizioni e incertezze che hanno dato spazio a interpretazioni ancora oggi non univoche. Diversi aspetti saranno perciò da chiarire con i decreti attuativi e con accordi in sede di conferenza Stato-Regioni entro il prossimo aprile».

Fra le novità del Testo Unico compare la figura del «Preposto». Di cosa si tratta?

«Tale figura, non specificatamente presente nella 626, ora è stata definita dal Testo Unico come colui che "sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa". Quindi il Preposto, oltre a ricoprire ruoli legati alla gestione della operatività aziendale ricopre anche ruoli di verifica e sorveglianza, relativamente alle decisioni prese dal datore di lavoro o dal dirigente in materia di sicurezza sul lavoro. Per essere in grado di svolgere tale incarico è prevista la frequenza ad appositi corsi di formazione. Un esempio di Preposto può essere il capocantiere all'interno di un cantiere edile».

Il Testo Unico aumenta i costi per le piccole imprese?

«Riteniamo che non sia corretto vedere la Sicurezza come un costo. Se è vero che ci sono oneri iniziali per gli adempimenti previsti e che la formazione dei lavoratori è da fare in orario di lavoro, è anche vero che l'obiettivo principale è ridurre sensibilmente il numero degli infortuni che rappresentano un costo



L'obiettivo principale è ridurre sensibilmente il numero degli infortuni, che rappresentano un costo molto alto per l'azienda.

ben più alto per l'azienda. Volendo poi considerare la questione anche in termini monetari, l'importo di una sanzione comminata a seguito di una normale ispezione dell'Organo di vigilanza che riveli delle mancanze, comporta oneri economici ben maggiori del costo sostenuto per la redazione della documentazione necessaria; senza considerare la responsabilità penale a carico del datore di lavoro. Per non parlare del settore edile dove, in assenza di tale documentazione, viene negato l'accesso al cantiere da parte dell'impresa esecutrice».

Quali novità sono state introdotte dal Testo Unico?

«Innanzitutto il documento di valutazione dei rischi deve essere esteso a tutti i rischi aziendali facendo particolare attenzione ai soggetti più "deboli" come le donne, i giovani e i lavoratori stranieri e deve avere una non meglio precisata "data certa". L'informazione e la formazione vengono ulteriormente potenziate e si dovrà tenere conto delle conoscenze linguistiche e della capacità di comprensione dei lavoratori stranieri».

E per i lavoratori autonomi?

«Per questa tipologia di lavoratori e per i collaboratori familiari, completamente esclusi dal campo di applicazione della vecchia 626, valgono regole leggermente diverse. È stato introdotto anche per loro l'obbligo di utilizzare macchinari e attrezzature conformi ai requisiti di legge e di utilizzare i "Dispositivi di protezione individuali" adeguati ai rischi da prevenire. Hanno però anche la facoltà di avvalersi della formazione e della Sorveglianza sanitaria, per monitorare la propria salute. Qui l'incentivo previsto dal legislatore è l'introduzione di un meccanismo per cui il lavoratore autonomo virtuoso nella sicurezza abbia delle possibilità in più nell'aggiudicazione di appalti di lavori pubblici».

Più responsabilità, quindi?

«Il Testo Unico rimarca il principio della "responsabilità solidale", per il quale tutti i committenti prima di affidare qualsiasi lavoro ad altre aziende

hanno l'obbligo di verificare la documentazione che ne attesti la regolarità, sia contributiva sia in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il committente non può ignorare questo adempimento perché così facendo si assume parte della responsabilità in caso di incidenti ai lavoratori dell'azienda appaltatrice». Senza dimenticare che tale meccanismo rappresenta un colpo al lavoro irregolare».

E le sanzioni?

«Sono state complessivamente inasprite; ad esempio nei confronti del datore di lavoro può essere comminata l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro se omette di effettuare il Documento di valutazione dei rischi o non nomina il RSPP. Naturalmente questo aspetto è estremamente penalizzante per le PMI, pertanto è stato richiesto espressamente al nuovo Governo di intervenire apportando urgenti modifiche».

Confartigianato Assimprese come recepisce il Testo Unico?

«Il Decreto n. 97/2008, "Milleproroghe", ha posticipato a gennaio 2009 l'entrata in vigore delle nuove modalità per l'effettuazione della Valutazione dei rischi; la nostra associazione è comunque già pronta a operare nel pieno rispetto delle nuove disposizioni legislative. Da tempo Confartigianato Assimprese pone la massima attenzione al tema della Sicurezza e, in particolare alla formazione. Assistiamo le imprese e abbiamo organizzato corsi specifici per l'utilizzo di vari macchinari, dei carrelli elevatori, dei ponteggi. Sono corsi che si rivolgono anche a chi non parla bene l'italiano, con l'impiego di materiale tradotto in molte lingue, immagini e filmati. Prevediamo sempre una parte pratica, di addestramento e sottoponiamo i programmi al benessere dell'Ausl di Imola. Al termine del percorso formativo, inoltre, il lavoratore è sottoposto a un test di valutazione, che viene poi consegnato al datore di lavoro».

Massimo Calvi



Le principali novità introdotte dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Nuovo Testo Unico per la Sicurezza sul lavoro

Il campo di applicazione

Il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico per la Sicurezza sul lavoro) si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

Nessuno viene escluso dal Decreto, anzi alcune categorie precedentemente escluse sono state inserite, quali ad esempio i lavoratori autonomi. Si richiamano anche i lavoratori a progetto, i lavoratori che effettuano prestazioni occasionali, i lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro o chi lavora presso la propria abitazione (lavoratore a distanza).

Nuovi obblighi del datore di lavoro

Sono stati ridefiniti gli obblighi del datore di lavoro ai fini della gestione della salute e sicurezza e di questi, quelli considerati maggiormente importanti, non sono delegabili.

OBBLIGHI NON DELEGABILI

- valuta i rischi ed elabora il relativo documento;
- designa l'RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione).

OBBLIGHI DELEGABILI

- nomina il medico;
- nomina gli addetti alla gestione delle emergenze;
- affida i compiti ai lavoratori, considerando le diverse condizioni e capacità;
- fornisce i DPI (dispositivi di protezione individuale);
- addestra i lavoratori esposti a rischi gravi e specifici;
- vigila sull'uso dei DPI;
- richiede al Medico Competente l'osservanza degli obblighi previsti;
- adotta le misure per la gestione delle emergenze;
- informa i lavoratori esposti a rischi gravi;
- adempie agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
- astiene dal richiedere ai lavoratori di riprendere l'attività in situazioni di pericolo;
- consente la verifica dell'applicazione delle misure di sicurezza da parte dell'RLS (rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza);
- consegna al RLS copia dei documenti per la sicurezza;
- elabora il documento per i rischi da interferenze in caso di contratti d'appalto;
- evita che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la popolazione;
- comunica all'INAIL i dati degli infortuni;
- consulta l'RLS in merito agli aspetti inerenti la sicurezza sul lavoro;
- adotta le misure per la gestione delle emergenze;
- fornisce il tesserino di riconoscimento nei casi previsti;
- convoca, nel caso in cui l'azienda occupi più di 15 dipendenti, la riunione periodica;
- aggiorna le misure di prevenzione in base ai mutamenti aziendali;
- comunica annualmente all'INAIL il nome del RLS;
- vigila sulla presenza del giudizio di idoneità relativo alla mansione affidata.

La mancata osservanza degli obblighi delegabili può essere sanzionata con l'arresto fino agli 8 mesi o con l'ammenda fino ai 10.000 euro mentre per quelli non delegabili si può arrivare, in alcuni casi particolari, all'arresto per 8 mesi o all'ammenda fino ai 15.000 euro.

La delega di funzioni

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Il Preposto

Con la nuova normativa si è definita in maniera dettagliata la figura del Preposto e i relativi obblighi.

È stato definito come colui che sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Quando presenti, i Preposti devono:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dai richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

La nuova Valutazione dei Rischi

La valutazione deve riguardare tutti i rischi tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, di età, e di provenienza da altri Paesi.

Il documento deve contenere:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI previsti;
- il programma delle misure di miglioramento;
- le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare;
- l'indicazione dei nominativi di RSPP, RLS e Medico Competente;
- l'individuazione delle mansioni che espongono a rischi specifici.

Autocertificazione

I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono – in attesa della emanazione di procedure standardizzate e semplificate per la realizzazione del documento di valutazione e comunque non oltre il 30 giugno 2012 - autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi.

Informazione, Formazione, Addestramento

Per migliorare ulteriormente, rispetto alla precedente normativa, la formazione dei lavoratori è stato affiancato al concetto di informazione e formazione anche l'addestramento.

INFORMAZIONE

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione:

- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività della impresa in generale;
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui nominativi dei lavoratori incaricati della gestione delle emergenze;

- sui nominativi del RSPP e del medico competente;
- sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Il datore di lavoro deve accertarsi che il contenuto della informazione sia facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove l'informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

FORMAZIONE

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

ADDESTRAMENTO

L'addestramento è definito come il complesso delle attività dirette a far apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro.

Si specifica che l'addestramento deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

Lavoratori autonomi e impresa familiare

I lavoratori autonomi e i componenti dell'impresa familiare sono tenuti a:

- 1) utilizzare le attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni del titolo III;
- 2) munirsi ed utilizzare i DPI;
- 3) munirsi del tesserino di riconoscimento, qualora lavorino in regime di appalto o subappalto.

Inoltre, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, hanno facoltà di:

- beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermo restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermo restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Si precisa che l'allegato XVII del Decreto («Idoneità tecnico-professionale») indica quali sono i documenti da esibire da parte di un lavoratore autonomo per la verifica della propria idoneità professionale:

- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni del Testo Unico relativamente a macchine, attrezzature e opere provvisoria;
- elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria;
- documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto ministeriale 24 ottobre 2007.

Le prime modifiche e proroghe al Testo Unico

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 Agosto della Legge 129, relativa alla conversione del decreto legge n. 97 del 3 giugno 2008 («Milleproroghe»), si è stabilito il differimento all'1 gennaio 2009 dell'obbligo di effettuare la Valutazione dei rischi secondo le nuove regole del Testo Unico per la Sicurezza sul lavoro (Decreto legislativo n. 81/2008).

Il provvedimento stabilisce, inoltre, il differimento all'1 gennaio 2009 di tutti gli obblighi informativi relativi agli infortuni sul lavoro, di qualunque durata. Infine, viene differito all'1 gennaio 2009 il divieto di effettuare visite preassuntive da parte delle imprese.

Per informazioni e consulenza: Confortigianato Assimpres, Area Ambiente e Sicurezza, tel. 054225696.



Europa e Pmi, la rivoluzione dello «Small business Act»

Per le piccole imprese europee è in arrivo una «rivoluzione». Il 25 giugno la Commissione europea ha presentato lo Small Business Act, che fornisce orientamenti e proposte di azioni politiche da attuare a livello europeo e negli Stati membri per valorizzare le piccole e medie imprese dell'Ue. L'atto contiene indicazioni sulla semplificazione della Pubblica amministrazione, sugli aiuti di Stato, sulle politiche di innovazione e formazione, sul diritto societario e fiscale. La filosofia che ispira lo Small Business Act è «Think Small First» («Pensare innanzitutto in piccolo»), intesa come risposta per contrastare la crisi economica europea, riconoscendo il ruolo delle piccole imprese in Europa, che vanno accompagnate dalla politica. Ora l'impegno più oneroso a cui l'Unione Europea è chiamata è quello di dare attuazione e valore cogente a quanto per ora è descritto in maniera non vincolante.

Giorgio Guerrini, presidente nazionale di Confartigianato ha chiesto che «la Commissione Europea e le Istituzioni italiane diano un chiaro e tempestivo segnale di concretezza, adottando sin da subito alcune iniziative immediate realizzabili e dotando le Pmi di strumenti e mezzi necessari per meglio competere sui mercati. Tra le priorità indicate

da Guerrini: semplificazione nell'avvio e nella trasmissione di impresa; accesso al credito e miglioramento del rapporto banca impresa; una normativa sugli appalti pubblici a misura di Pmi; modifica della direttiva sui ritardi di pagamento per assicurare che le Pmi siano effettivamente pagate entro il previsto termine di 30 giorni sia da amministrazioni pubbliche che da privati; aliquota Iva ridotta per i servizi forniti localmente e per settori ad alta intensità di manodopera; recepimento della direttiva servizi in maniera non penalizzante della qualità della piccola impresa italiana; interventi in materia di ricerca e innovazione utili per avvicinare le piccole imprese al mondo della ricerca e delle università, senza sbarramenti in funzione di elevati investimenti; riforma dei sistemi educativi e formativi che pongano nuovamente al centro delle opzioni di scelta che si offrono ai giovani anche quella del sapere manuale e del saper fare; interventi in materia di mercato energetico e di efficienza energetica per finalità ambientali ed eco efficienti e per l'avvio di filiere eco-sostenibili. «Lo Small Business Act - ha sottolineato Guerrini - è un passo avanti per i 23 milioni di imprese europee e per i 6 milioni di piccole e medie imprese italiane e rappresenta una pietra miliare nell'attuazione della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione».



Giorgio Guerrini

Informatizzazione ed E-Commerce, i contributi della Camera di Commercio di Bologna

Il 28 febbraio 2009 il termine per le domande relative al secondo semestre 2008

La Camera di Commercio di Bologna eroga contributi alle aziende iscritte per investimenti rivolti all'informatizzazione dell'impresa e allo sviluppo di sistemi di commercio elettronico. Per chiedere contributi per gli investimenti effettuati nel primo semestre 2008 i termini sono già scaduti, mentre per il secondo semestre il termine per presentare la domanda è il 28 febbraio 2009. Di seguito le informazioni. Per approfondire o per chiedere assistenza per la presentazione della domanda di contributo: Confartigianato Assimpres, - area Finanza e Credito, tel. 054225696.

Spese ammissibili: analisi, progettazione e realizzazione di reti aziendali e interaziendali, ivi compresa l'acquisizione di software di rete, creazione di reti intranet ed extranet, gestione della sicurezza; progettazione, personalizzazione, acquisto, installazione e configurazione di software funzionale all'attività aziendale, compresa la gestione della privacy; progettazione e realizzazione di pagine Web per promozione dell'attività aziendale e/o la vendita di prodotti attraverso la rete Internet, ivi incluse le spese di hosting/hosting e registrazione domini, limitatamente al sito aziendale ufficiale; formazione di personale interno per l'utilizzo del software aziendale e/o di siti internet/intranet, sistemi di videoconferenza basati sui reti intranet/Internet.

Sono escluse le spese per l'acquisizione di

hardware e infrastrutture per la rete (server, router, cablaggi, ecc.), le spese per manutenzione e/o assistenza.

Per l'accesso ai contributi l'impresa dovrà aver effettuato complessivamente investimenti per un valore minimo di 3.000 euro, al netto dell'Iva. Il contributo erogato dalla Camera di Commercio è pari al 20% delle spese ammissibili. Tale percentuale sarà elevata di 2 punti per le domande presentate da imprese femminili (art. 53 del Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198). Il contributo non sarà comunque superiore ai 10.000 euro.

In caso di insufficienza dei fondi verrà applicata una eguale riduzione percentuale del contributo per tutte le domande dichiarate ammissibili. Le fatture relative all'investimento effettuato ed almeno il 30% dei pagamenti dovranno portare date incluse nel semestre cui la domanda si riferisce. Le modalità ammesse per l'effettuazione dei pagamenti sono bonifico bancario, ricevuta bancaria, assegno o carta di credito di cui risulti la movimentazione in estratto conto bancario. Il pagamento in contanti è ammissibile entro il limite complessivo di 1.000 euro purché documentato da scontrino fiscale. Per i corsi di formazione ad indirizzo informatico occorre allegare l'attestato di avvenuta partecipazione e superamento del corso, accompagnato da una relazione con indicazione dei contenuti specifici del corso, del calendario degli incontri e del nome e cognome del partecipante.

In breve

Contratti, presentate le proposte di riforma ai sindacati

Alla fine di settembre le Confederazioni artigiane hanno presentato ai sindacati un documento di proposte sulla riforma del modello contrattuale nell'artigianato. Potrebbe dunque definirsi in tempi brevi l'intesa al tavolo, avviato il 3 luglio scorso, tra Confartigianato, Cna, Casartigiani, Clai e Cgil, Cisl e Uil. L'artigianato è l'unico settore, oltre a quello industriale, ad affrontare la verifica del sistema di contrattazione. La proposta prevede la piena attuazione del modello contrattuale decentrato su base territoriale per realizzare e distribuire produttività dove si genera e dare risposte all'emergenza salariale. Nel documento presentato dalle Confederazioni artigiane la tutela dei salari avviene nell'ambito dei due livelli contrattuali (contratto collettivo nazionale di lavoro e contratto collettivo regionale di lavoro) e sarà attuata adeguando le retribuzioni nazionali all'«inflazione concordata» tra le parti firmatarie dell'accordo sulla base di parametri ufficiali di riferimento elaborati da un soggetto terzo individuato dalle parti. Le Confederazioni hanno inoltre formulato la richiesta di portare il sistema artigiano ad un contratto unico.

Il Federalismo può abbattere pressione fiscale ed evasione

Nel commentare l'approvazione del disegno di legge delega sul federalismo fiscale, il presidente nazionale di Confartigianato, Giorgio Guerrini sottolinea: «Avvicinare il luogo del prelievo a quello della spesa è la condizione essenziale per responsabilizzare l'azione degli amministratori pubblici, evidenziando il rapporto diretto tra quanto si paga e quanto si riceve in servizi. Il federalismo dovrà quindi consentire la riduzione degli sprechi della pubblica amministrazione, ma anche l'eliminazione delle sovrapposizioni tra livelli di governo e l'oppressione burocratica, oltre a consentire una riduzione della pressione fiscale». Guerrini mette però in guardia sul rischio di un'attuazione sbilanciata del federalismo. «Se si agisce soltanto sul fronte delle entrate e non sul lato della spesa, si finisce per ottenere risultati solo apparentemente positivi. Come nel caso della 'regionalizzazione' degli studi di settore che, se non gestita correttamente, potrebbe accentuare gli squilibri regionali e paradossalmente otterrebbe l'effetto contrario rispetto all'obiettivo di una tassazione più equa per gli imprenditori».

Evasione e sommerso, Emilia Romagna virtuosa

Secondo un rapporto dell'Ufficio studi di Confartigianato il valore dell'evasione fiscale nel 2007 è pari a 107,1 miliardi di euro e la pressione fiscale effettiva è del 51,6%, rispetto a una pressione fiscale apparente del 43,3%. Complessivamente circa un terzo dell'evasione è localizzata nel Mezzogiorno, il 24% nel Nord Ovest, il 20% nel Centro e il rimanente 18,5% nel Nord Est. Per quanto riguarda il tasso di irregolarità del lavoro, esso è sensibilmente più elevato nelle regioni del Mezzogiorno. Le prime sette regioni per tasso di irregolarità sono collocate al Sud e nelle Isole: in testa la Calabria con il 27% di lavoro irregolare, seguita dalla Sicilia con il 21,4%. La più virtuosa è la Provincia di Trento, di poco sotto al 9% seguita dal Veneto, con l'8,7%. L'Emilia Romagna è terza con l'8%.

Fiere all'estero, un bando per alleviare i costi

Il bando è emesso dalla Camera di Commercio di Bologna. Le domande vanno presentate entro due mesi dal termine dell'evento fieristico.

Le aziende iscritte alla Camera di Commercio di Bologna possono accedere ai contributi per le spese di partecipazione a eventi fieristici all'estero. Le domande dovranno essere inviate entro 60 giorni dalla data di chiusura della fiera. Nel caso di fatture in lingua straniera diversa dall'inglese, francese e spagnolo, dovrà essere allegata apposita traduzione redatta da un traduttore iscritto presso il Tribunale o il Ruolo dei Periti e degli Esperti tenuto dalle Camere di Commercio. Di seguito le principali informazioni relative al bando. Per approfondimenti e per la predisposizione delle domande di contributo: Confartigianato Assimpres, area Finanza e Credito, tel. 054225696.

Spese ammissibili. Sono ammesse esclusivamente le spese, al netto dell'Iva e delle analoghe imposte estere, sostenute per: affitto dello spazio espositivo; allestimento dello stand; allacciamenti elettrici ed idrici; consumi elettrici ed idrici; pulizia dello stand; iscrizione al catalogo ufficiale; viaggio (al massimo due addetti per ogni azienda), per i viaggi in automobile è riconosciuta una spesa forfettaria di 0,31 euro al chilometro; pernottamento in albergo nella località ove si tiene la fiera, o in prossimità della stessa, con il limite di due rappresentanti per azienda; trasporto dei prodotti esposti in fiera; interpretariato; spese di traduzione delle fatture nei casi in cui è richiesta dall'art. 6 del bando ai fini della richiesta di contributo.

Importo minimo delle spese. Per accedere al contributo l'impresa dovrà aver sostenuto



costi ammissibili per almeno 2.000 euro, al netto dell'Iva.

Contributo. Per ciascuna fiera per la quale venga presentata richiesta di contributo, la Camera di Commercio concederà un contributo massimo di 7.500 euro calcolato come segue: 50% delle spese fino a 5.000 euro, 40% delle spese che eccedono i 5.000 euro e fino a 10.000 euro, 30% delle spese che eccedono i 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 20% delle spese che eccedono i 15.000 euro e fino a 20.000 euro, 10% delle spese che eccedono i 20.000 euro e fino a 25.000 euro, sulle spese che eccedono i 25.000 euro non verrà concesso alcun contributo.

Nel caso di fatturazione dello spazio espositivo

da parte di soggetto diverso dall'ente organizzatore della fiera o suo rappresentante in Italia occorre allegare fotocopia della pagina del catalogo ufficiale della manifestazione da cui risulti il nome dell'impresa che richiede il contributo o dichiarazione dell'ente fieristico che attesti la partecipazione dell'impresa alla manifestazione. Le modalità ammesse per l'effettuazione dei pagamenti sono bonifico bancario, ricevuta bancaria, assegno o carta di credito di cui risulti la movimentazione in estratto conto bancario. Per le sole spese di pernottamento, nel caso di pagamento in contanti, è ammessa per la dimostrazione dell'avvenuto pagamento apposita indicazione in fattura o quietanza dell'albergo.

Corso di formazione e addestramento per addetti all'utilizzo del carrello elevatore

Il recente decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 («Testo Unico») in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro stabilisce l'obbligo di formazione e addestramento specifico per tutti gli addetti che utilizzano, anche occasionalmente, il carrello elevatore.

La mancata formazione è sanzionata dagli organi di controllo ai sensi dell'art. 87 del Testo Unico. Al fine di consentire alle aziende di ottemperare all'obbligo legislativo, Confartigianato Assimpres, in collaborazione con ditte leader nel settore, organizza periodicamente corsi di formazione ed addestramento specifico per conducenti di carrelli elevatori.

Chiunque fosse interessato può contattare l'Ufficio Ambiente e Sicurezza di Confartigianato Assimpres (tel. 054225696)

Sul sito confartigianato-assimpres.it è possibile visualizzare e scaricare la guida completa dei nostri corsi di formazione della sicurezza del lavoro.

SICUREZZA DEL LAVORO Check up aziendale gratuito

A seguito dell'entrata in vigore del Testo Unico per la Sicurezza del lavoro è possibile richiedere un check-up aziendale gratuito per la verifica della conformità alle nuove normative sulla sicurezza del lavoro.

Per informazioni contatta il Servizio Ambiente e Sicurezza telefonando al n. 054225696.

Paghe, informazioni utili

Libro Unico del Lavoro: decorrenza 1 gennaio 2009, fase transitoria 31/12/08. Il Libro Unico, composto da «registro presenze e busta paga», sostituirà a decorrere dall'1 gennaio 2009 il Libro Matricola, registro presenze e busta paga. Durante la fase transitoria (31/12/2008) Confartigianato Assimpres, per semplicità d'uso, e in attesa di tutti i necessari chiarimenti del caso, procederà in base alle vecchie consuetudini. Dall'1 gennaio si approderà invece al Libro Unico del Lavoro, per il quale è in fase di definizione un'apposita procedura Web. La stessa, al fine di risolvere gli adempimenti formali nella gestione dei rapporti di lavoro, terrà in considerazione le varie modalità di rilevazione presenze in uso (cartacea, orologi marca tempo, badge ecc.) risolvendo tutti gli aspetti di consegna e archiviazione della parte documentale.

I datori di lavoro con particolari esigenze in materia di rilevazione presenze (esempio straordinari, lavoro notturno ecc.) sono pregati di contattare i nostri uffici.

Occupazione, ultimi giorni per gli incentivi

La Regione Emilia-Romagna, con delibera di Giunta n. 346 del 17 marzo 2008, ha approvato le «Disposizioni regionali per l'attuazione di interventi di stabilizzazione occupazionale», che prevedono agevolazioni per assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'ambito del territorio regionale a far data dal 27/03/2008 di soggetti «disagiati». La presentazione della domanda per l'eventuale diritto alle agevolazioni scade alle ore 12 del 31 ottobre 2008.

Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici.

Carta Qualificazione Conducente, l'obbligo è già vigore per il trasporto di persone

La mancanza del documento è sanzionata anche con sottrazione di punti. Chi può esentarsi dal corso?

La CQC (Carta di qualificazione del conducente) è un certificato che si aggiunge alla patente di guida ed è necessario per tutti i conducenti che effettuano professionalmente il trasporto di persone o l'autotrasporto di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, CE, D e DE.

Non è richiesto il possesso della CQC per i conducenti di veicoli utilizzati per trasporti privati e non commerciali di passeggeri o di merci e per quelli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente stesso nell'esercizio della propria attività.

L'esenzione per conducenti di veicoli adibiti a uso proprio non si applica a coloro che sono assunti alle dipendenze di un'impresa con la qualifica di autista e ai conducenti di scuolabus nel caso che l'attività sia esercitata in conto proprio o per conto terzi.

I corsi obbligatori per ottenere la Carta di qualificazione del conducente sono organizzati da strutture formative autorizzate dal Ministero dei Trasporti. Al termine del percorso formativo è prevista un esame finale di esame da effettuarsi presso la Motorizzazione civile.

Sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso e dall'esame di idoneità i conducenti che alla data del 9 settembre 2008 erano già titolari del

Certificato di abilitazione professionale (CAP) di tipo KD o titolari di patente C.

I soggetti in possesso di tali requisiti possono presentare apposita richiesta di conversione, in esenzione di esami, al competente Dipartimento dei Trasporti terrestri, anche mediante agenzie intermedie abilitate.

La formazione periodica sarà invece obbligatoria per tutti i conducenti titolari della Carta di qualificazione, ai fini del rinnovo quinquennale di validità.

Diversamente da quanto previsto per il CAP, la validità della CQC non è direttamente collegata alla validità della patente di guida con la conseguenza che i due documenti possono recare diverse scadenze.

L'obbligo di possesso della CQC durante la guida dei veicoli professionali è già in vigore (dal 10 settembre) per il trasporto di persone, mentre entrerà in vigore il 10 settembre 2009 per il trasporto di cose. Per questo si consiglia di avviare quanto prima le procedure di rilascio in esenzione, in quanto già dal 9 aprile scorso, per ciascuna carta di qualificazione del conducente il titolare dispone di 20 punti, che possono essere decurtati all'accertamento di violazioni commesse nell'esercizio dell'attività professionale. Le persone che guidano uno dei veicoli per cui è ri-

chiesto il possesso della CQC ma che non ne sono ancora in possesso, scontano la decurtazione di punti dalla patente di guida posseduta.

Presupposto per l'applicazione di tale disciplina è che gli illeciti siano commessi alla guida del veicolo per il quale è richiesta la titolarità della CQC o del CAP tipo KB e nell'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone o di cose.

La decurtazione di punti interessa solo la patente di guida e non la CQC qualora il titolare della CQC o di un CAP tipo KB commetta la violazione alla guida di un veicolo diverso da quelli per cui è richiesto il possesso di questi documenti. Oppure quando il veicolo sia utilizzato per finalità private e non commerciali.

Si segnala infine che il rilascio in esenzione della CQC agli autotrasportatori in possesso di patente C, è possibile anche qualora esercitino l'attività con automezzi di peso complessivo non superiore a 35 quintali (conducibili con patente B). Il titolo così acquisito potrebbe diventare utile in un prossimo futuro, ad esempio per la conduzione di un mezzo di peso complessivo superiore. Per approfondire l'argomento ci si può rivolgere all'Ufficio Affari generali della propria sede di riferimento di Confartigianato Assimpres.